

OFFERTA AL PUBBLICO

I. PREMESSA

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (“FITD”), quale gestore del Fondo di solidarietà (“Fondo”) istituito per l’erogazione di prestazioni a favore degli investitori di cui all’art. 8 del Decreto-Legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, come modificato dall’articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 (“**Decreto Legge**”), formula la presente offerta al pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 83 del 9 maggio 2017 (“**Decreto Ministeriale**”) - Regolamento disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà di cui all’art. 1, comma 857, lettera d), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017 (“**Offerta al Pubblico**”).

II. OGGETTO

L’Offerta al Pubblico comunica agli Investitori (come *infra* definiti) la facoltà di accesso al Fondo tramite procedura arbitrale ai fini del ristoro del pregiudizio effettivamente subito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati (“**Strumenti Finanziari Subordinati**”) emessi da Banca delle Marche S.p.A., Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio Soc. Coop., Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. (ciascuna, la “**Banca in Liquidazione**”).

Nell’ipotesi in cui il Ricorso (come *infra* definito) preveda l’utilizzo di autodichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (“**DPR**”), queste dovranno contenere espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità atti a norma dell’art. 76 del DPR.

III. DESTINATARI

L'Offerta al Pubblico è riservata agli **Investitori**, così individuati:

- a) la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che ha acquistato gli Strumenti Finanziari Subordinati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in Liquidazione che li ha emessi; e
- b) il coniuge, il convivente *more uxorio* e i parenti entro il secondo grado, in possesso degli Strumenti Finanziari Subordinati a seguito di trasferimento con atto tra vivi dai soggetti di cui alla lett.a).

IV. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Gli Investitori presentano il ricorso al Collegio arbitrale ("**Collegio Arbitrale**") avente sede presso la Camera arbitrale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'art. 210 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, individuata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), del Decreto Ministeriale ("**Camera Arbitrale**") utilizzando il modulo reperibile sul sito internet istituzionale della Camera Arbitrale ("**Ricorso**"); il Ricorso è presentato nei termini e alle condizioni di cui agli artt. 3 e 4 del Decreto Ministeriale. Il Ricorso è gratuito per l'Investitore.

La presentazione del Ricorso vale quale accettazione irrevocabile dell'Offerta, ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Decreto Ministeriale.

Il Ricorso non può essere presentato nel caso in cui sia stata già attivata, per i medesimi Strumenti Finanziari Subordinati, la procedura di indennizzo forfettario di cui all'art. 9 del Decreto Legge.

V. RICORSO E RISARCIMENTO DEL DANNO - IMPROCEDIBILITÀ

E' facoltà dell'Investitore la proposizione dell'azione per il risarcimento del danno nei confronti del soggetto ritenuto responsabile innanzi all'Autorità Giudiziaria. La proposizione dell'azione è causa di improcedibilità del Ricorso. La medesima azione, proposta in pendenza del giudizio arbitrale, impedisce la pronuncia o l'efficacia del lodo nei confronti del FITD.

VI. DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Nell'ipotesi di accertamento, da parte del Collegio Arbitrale, di violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF, il FITD dà esecuzione al lodo ("**Lodo**") nella misura determinata dal Collegio Arbitrale.

VII. ESCLUSIVITÀ DELLA PROCEDURA ARBITRALE

Nell'ambito della procedura arbitrale non possono essere fatti valere, nei confronti del FITD, titoli diversi da quelli accertati all'esito della medesima procedura.

VIII. TEMPISTICHE

Il Ricorso deve essere presentato al Collegio Arbitrale **entro quattro mesi** dalla data della presente Offerta al Pubblico.

Il Lodo è pronunciato secondo diritto **entro centoventi giorni** dalla assegnazione del Ricorso al Collegio Arbitrale. Il termine può essere prorogato sino a **un massimo di novanta giorni** per motivate esigenze.

Roma, 11 luglio 2017

